

REGOLAMENTO (CEE) N. 262/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 25 000 t di segala panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per la segala panificabile accettata all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lituania di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di segala panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lituano di Klaipeda.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 25 000 t di segala panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lituane tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lituane, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg	25 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura alla Lituania di 25 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 262/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

*ALLEGATO III***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lituano, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

*ALLEGATO IV***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lituano di Klaipeda.

Una partita di 25 000 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 25 000 t: arrivo tra il 1° e il 3 aprile 1993 ;

— oppure in due consegne di

— 12 500 t: arrivo tra il 1° e il 3 aprile 1993,

— 12 500 t: arrivo tra l'8 e il 10 aprile 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Klaipeda lo permettano.